

Prenotato copia il 24 MAG 2011
Rilasciato copia n° 111
Avv. CANTATORE
Applicato marchio del
Torino, 24 MAG 2011
Il Funzionario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sentenza N. 4575/11
Spediz. N. 21/4/11
Depositata il 10 MAG 2011
Pg. N. 39223/10
Cron. N. 31484/11
Rep. N.

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 46 LG 374/91

Sez. III Civile

dr.ssa Laura Ferraro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 39223/10

promossa da

Carrozzeria di Danilo in persona del legale rappresentante

pro tempore Danilo, con sede in Torino, quale cessionaria del credito di

Fabiano Italo, elettivamente domiciliata in Torino, piazza Statuto 26 presso l'avv.

Cristiana Cantatore che la rappresenta per delega a margine dell'atto di citazione

attrice

contro

Sara Assicurazioni spa, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro

tempore Di Muro dr. Sabino elettivamente domiciliata in Torino, via Magenta 41,

presso l'avv. Carlo Alberto Ciani che la rappresentano per delega in calce alla copia

notificata dell'atto di citazione

convenuta

Oggetto: risarcimento danni da fenomeni naturali

CONCLUSIONI DELLE PARTI

L'attrice: Contrariis reiectis, voglia il Giudice di Pace condannare la parte convenuta al

pagamento della somma di € 603, 00 quale integrazione dei danni subiti previa

deduzione del degrado eventualmente previsto o di altra somma accertanda. Con

rivalutazione monetaria interessi legali sulla somma rivalutata

E' stata rilasciata copia esecutiva
all'Avv. CANTATORE CRISTINA
nell'incarico di CARROZZERIA REVOLUTION
Torino Il Cancelliere CARU


Prenotato copia il 24 MAG 2011
Rilasciato copia n° 21111
Avv. CANTATORE
Applicato marchio del
Torino, Il Funzionario

dalla data della domanda al saldo. Con favore di spese, diritti e onorarie successive occorrente.

La convenuta: Contrariis reiectis, voglia il Giudice di Pace, previe le declaratorie del caso, in via preliminare dichiarare la improponibilità dell'azione stante la clausola compromissoria di cui al punto 5.10 della polizza. In subordine, previa Ctu meccanica, previa decurtazione dello scoperto di polizza del 10% determinare l'indennizzo e dato atto che la Sara Ass. ni ha inviato all'attrice la somma di € 2.700,00, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto. Con favore di spese, diritti e onorari oltre Iva Cpa e rimborso forfetario.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la presente causa parte attrice instaura il giudizio, quale cessionaria del credito del sig. Fabiano Italo, assicurato con polizza SaraBox che comprende i danni da fenomeni naturali, allo scopo di ottenere il risarcimento dell'ulteriore somma di € 603,00 dopo aver ricevuto dalla Sara spa, in risarcimento dei danni subiti a causa della grandine dal Ford Fiesta CP371I del sig. , la somma di € 2.700,00. Nella prima udienza si costituiva la convenuta con le eccezioni e difese di cui in epigrafe. Indi le parti depositavano memorie autorizzate e ulteriori documenti; nell'udienza del 03 marzo 2011 la Sara spa dichiarava la propria "rinuncia alla eccepita improponibilità" e "ribadiva la rinuncia già fatta". Indi, ritenuta la causa matura per la decisione, dopo la precisazione delle conclusioni il gdp la tratteneva a sentenza.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE

Sull' eccezione di improponibilità dell'azione stante la clausola compromissoria di cui al punto 5.10 della polizza sollevata dalla convenuta si rileva quanto segue.

Nell'udienza del 03 marzo 2011 la Sara spa dichiarava la propria "rinuncia alla eccezione di improponibilità" e "ribadiva la rinuncia già fatta". Tuttavia, poiché l'eccezione compare nelle definitive conclusioni, la si esamina brevemente osservando quanto segue:

A) La clausola non compare nel fascicolo "Sarabox Norme che regolano il contratto, di pag. 58, prodotto dall'attrice.

Compare nelle *Norme che regolano le garanzie eventi speciali* che la convenuta produce da pag. 25 a pag. 27.

B) La clausola è *vessatoria* a norma dell'art. 1469 quinquies codice civile recepito nell'art. 33 c. 1 - t) Codice del Consumo. In questo caso, qualora la clausola faccia parte di un regolamento effettivamente accluso al contratto: si tratta di una norma o clausola predisposta dal *professionista*, che non è stata oggetto di specifica trattativa, con apposita approvazione e sottoscrizione e dunque, come precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, priva di legittimità ed efficacia (Cass. Civ. I° 26/ 03/ 2010 n. 7259; Cass. Civ. III° 20.08.2010 n. 18785).

Senza specifica trattativa e consapevole adesione, la clausola che sottrae al consumatore il diritto di rivolgersi alla ordinaria giurisdizione in favore di un collegio di periti comprime il diritto costituzionalmente garantito di cui all'art. 24 Costituzione.

L'eccezione è infondata e deve essere respinta.

Nel merito.La controversia si riduce ai termini seguenti. Il perito assicurativo dr. Roberto Luciano stima il costo delle riparazioni in € 2818,56 Iva inclusa e indica che il

danno non è concordato in quanto il riparatore pratica il costo orario di € 44, 50 a fronte di € 35, 00 in perizia – in entrambi i casi Iva esclusa. Il che comporta – a parità di ore di lavorazione - ovvero 35, 1 come stimate dal perito – ed Iva inclusa, la differenza di € 954,00. La fattura della Car intestata al sig. A i è di € 3.670, 00 Iva inclusa. Se si sottrae da questo importo la differenza di cui sopra, dovuta al costo della manodopera, si ottiene la somma di € 2.716,00 vicina a quella di € 2.700, 00 offerta dalla Sara spa. La parte attrice produce la *Determinazione del costo orario della manodopera della Car*, dichiarato in base al conto economico della stessa anno 2009 e ai costi di produzione, dal perito commercialista Studio Sandro Giacobini che dichiara il costo orario fatturabile in € 51,00.

In proposito si osserva quanto segue:

- 1) La questione è nei semplici termini di cui sopra, e pertanto risulta inutile la “Ctu meccanica” chiesta dalla convenuta.
- 2) Il costo orario considerato dal perito assicurativo appartiene alla fascia medio-bassa, quello praticato dalla Car si colloca nella fascia media o medio- alta. L'assicurato ha pieno diritto a rivolgersi per le riparazioni alla ditta di sua fiducia, e la Sara spa non può imporre il ricorso ad una officina particolarmente economica.

La domanda è fondata e deve essere accolta

Quantificazione del risarcimento. E' corretta la quantificazione presentata dall'attrice che detrae dall'importo di € 3.670,00 la prevista franchigia contrattuale del 10 % e dunque chiede la differenza tra € 3.303,00 e € 2.700, 00 già versati della Sara. E' dovuta all'attrice la somma di € 603, 00 a titolo di integrazione dell'indennizzo oltre rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e interessi legali sulla somma ante rivalutazione, dalla data dell'assegno di € 2.700, 00 alla data di deposito della sentenza.

Spese legali. Visto l'art. 91 c.p.c. parte convenuta deve essere condannata a pagare le spese legali dell'attrice; spese che si liquidano, come da nota depositata, in complessivi € 1.537, 66 precisando che tale importo comprende diritti, onorari, spese, il 12,5% per rimborso spese generali come per legge, e Iva e Cpa sull'imponibile.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.

PQM

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Definitivamente pronunciando in una causa ex art. 113 c. 2 c.p.c.

- respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione

- dichiarato legittimo il ricorso all'Autorità Giudiziaria e quindi proponibile l'azione davanti al Giudice di Pace

- dato atto che la Sara Assicurazioni ha provveduto a liquidare i danni subiti dall'autovettura Ford Fiesta targata CP371 del sig. A Fabiano Italo, cedente il credito, alla attuale attrice, cessionaria, nella misura di € 2.700,00

- accertata e dichiarata la fondatezza dell'ulteriore richiesta risarcitoria

Accoglie le domande della Carrozzeria Car di Danilo in persona del legale rappresentante pro tempore (Danilo, con sede in Torino, quale cessionaria del credito di A i Fabiano Italo, e per l'effetto condanna la Sara Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore Di Muro dr. Sabino, a pagare alla parte attrice la ulteriore somma di € 603, 00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in motivazione; dichiara tenuta e condanna la parte convenuta a pagare le spese legali dell'attrice, che liquida in € 1.537, 66 comprensivi del 12,5% per rimborso spese generali come per legge, e di Iva e Cpa sull'imponibile.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Torino 06.05.2011

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Laura Ferraro

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE giudice di pace dr.ssa Laura Ferraro
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Torino, il 10 MAG 2011
PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3